

Sentenza n. 11 del 20/09/2017
Ruolo T.F. n. 10/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Riunitosi il giorno 27 del mese di luglio 2017 così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente relatore

Avv. Filippo CECE – Componente Supplente

per decidere in ordine al deferimento n. 09/2017 disposto nei confronti:

- 1) del sig. Gianluca Silingardi, per violazione dell'art. 1 - "Doveri ed Obblighi" e dell'art. 6 - "Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali", aggravati ex 'art. 28, comma 2°, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2) della Società A.S.D. Skating Club Albinea per responsabilità diretta derivante dalla condotta, come sopra contestata al suo Presidente.

Premesso che :

-in data 2 maggio 2017 pervenivano alla Procura alcune segnalazioni relative alle dichiarazioni rilasciate al giornalista Claudio Lavaggi dal tesserato Gianluca Silingardi, Presidente della Società Skating Club Albinea e componente del Settore Artistico FIRS, pubblicate sul quotidiano il Resto del Carlino (pagine Reggio Emilia Sport);

-nell'articolo in questione gli venivano attribuite le seguenti frasi: *«Secondo me la giuria ha preso una grossa cantonata - sbotta Silingardi – se poi basta la targa di una società per premiarla sopra i meriti, beh, mi fermo qui»* ed ancora *«La giuria era composta di cinque elementi, un italiano, un tedesco, un francese, uno spagnolo e un olandese, con questi tre ultimi paesi che di fatto non conoscono il pattinaggio sincro»* (come da atto che si richiama integralmente);

-a seguito di tale esposto il Procuratore Federale, con nota prot. n° 09/2017, deferiva il sig. Gianluca Silingardi dinanzi a questo Tribunale per la violazione dell'art. 1 - "Doveri ed Obblighi", dell'art. 6 - "Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali" e dell'art. 28, comma 2°, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISR per avere rilasciato le dichiarazioni riportate in narrativa;

-come disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente fissava l'udienza dibattimentale per il 27 luglio 2017, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;

-in tale circostanza compariva il Procuratore Federale e l'incolpato vi partecipava telematicamente senza ausilio del difensore, rendendo la seguente dichiarazione: *«vorrei specificare che nel colloquio con il giornalista non ho inteso mettere in discussione l'attività degli Ufficiali di Gara se non in ragione di una valutazione strettamente tecnica legata al nuovo regolamento»*; inoltre, a domanda del Presidente e previa lettura delle espressioni riportate nel capo d'incolpazione, egli negava di aver usato la parola *«cantonata»* con riferimento alla decisione pronunciata dalla giuria, riconoscendo, tuttavia, di aver utilizzato espressioni - in sostanza equipollenti - ma formalmente diverse e, di fatto, continenti; con riferimento alla nazionalità dei giudici Francese, Spagnolo e Olandese invece egli riconosceva il testo come effettivamente aderente alle sue parole;

-il Tribunale, preso atto di tali affermazioni ed in assenza di richieste istruttorie, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisiva formalmente il fascicolo delle indagini e, dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti, invitava le parti a concludere;

-il Procuratore Federale insisteva affinché:

-l'incolpato venisse sanzionato con la *«sospensione da ogni carica ed incarico per 30 gg.»*, calcolata come segue: *«pena base 20 gg. ritenuta la continuazione fra le contestazioni di cui agli artt. 1 e 6, e più grave quella di cui all'art. 6, aumentata di gg. 10 per la contestata recidiva ex art. 28 R.G.D.»*;

-la società A.S.D. Skating Club Albinea fosse sanzionata con l'ammenda di € 500,00 per responsabilità diretta;

-l'incolpato si riportava sostanzialmente alle memorie depositate, chiedendo il proprio proscioglimento per non aver commesso l'illecito e rimettendosi, in subordine, alle valutazioni del Tribunale;

-Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione che pubblicava, all'esito, mediante lettura del dispositivo, riservando in dieci giorni il deposito della seguente

MOTIVAZIONE

Preliminarmente si rileva come l'incolpato abbia sostanzialmente riconosciuto la paternità delle dichiarazioni che hanno formato oggetto di indagine, con le quali lo stesso stigmatizzava le valutazioni tecniche espresse dai giudici di gara, negando solamente di aver pronunciato la specifica espressione *«cantonata»*.

Il loro contenuto veniva, dunque, riportato dal quotidiano *Il Resto del Carlino* (pagine Reggio Emilia Sport), pubblicato il 30 aprile 2017 ad iniziativa del giornalista Claudio Lavaggi.

Tanto premesso il Collegio, come ha avuto modo in più occasioni di affermare - sul punto - in relazione ad analoghe contestazioni ribadisce, preliminarmente, che, a suo parere, le valutazioni che si concretizzano nell'espressione d'un giudizio o di un'opinione inerente l'operato altrui risultano, in linea generale, disciplinarmente scriminate, dovendo ad esse applicarsi l'esimente del diritto di critica, sempreché le stesse non oltrepassino ben precisi limiti di contenenza: la critica, per potersi definire legittima, deve però concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni misurate e, comunque, non macroscopicamente e gratuitamente lesive dell'altrui dignità morale e professionale.

La questione è stata analogamente risolta, come noto, anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale che, in materia di diffamazione, hanno elaborato i medesimi principi che, ormai, debbono considerarsi consolidati in materia.

Mentre il diritto di cronaca (non invocato nel caso di specie) facoltizza, a determinate condizioni, quanti sono dotati della qualifica per beneficiarne, a propalare fatti d'interesse pubblico sulla base d'un mero criterio di successione temporale, il diritto di critica comporta l'autorizzazione ad interpretare ed esprimere valutazioni sulle vicende, i comportamenti e le opere dell'uomo; il secondo si distingue nettamente, pertanto, dal primo, poiché essenzialmente sottintende un giudizio - o, più genericamente, la manifestazione di un'opinione - che sarebbe improprio confinare entro un perimetro rigorosamente obiettivo.

La critica, per sua natura, non può che essere basata su un'interpretazione soggettiva dei fatti e dei comportamenti che, ovviamente, corrisponde al punto di vista di chi la manifesta: i giudizi critici non risultano fondati, pertanto, su verità oggettive, anche se devono esprimersi entro limiti oggettivi fissati, in primo luogo, dall'ordinamento ovvero, a date condizioni, dalla logica e dal buon senso.

Da tali premesse deve escludersi, di conseguenza, che la critica sia sempre vietata quando il suo esercizio può offendere - direttamente o in via incidentale - la reputazione individuale, ed, in tale contesto, la demarcazione del confine fra ciò che è vietato e ciò che è consentito deve tener conto del delicato bilanciamento fra l'interesse individuale alla reputazione e l'interesse generale giacché la formazione e la manifestazione del pensiero non subiscano limitazioni incompatibili con i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dall'art. 21 della Carta Fondamentale.

Tale facoltà può lecitamente esprimersi, dunque, anche attraverso espressioni penetranti, aspre, pungenti e talvolta anche impietose in quanto frutto di una fiera contrapposizione polemica; il suo limite deve considerarsi, invece, travalicato ogni qualvolta l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano esclusivamente personale, l'integrità morale e la reputazione del soggetto criticato.

Una certa contenenza espressiva va, altresì, rispettata, anche in quegli ambienti ed in quelle formazioni sociali tipicamente connotate da rapporti fisiologicamente conflittuali, quali, ad esempio, i contesti associativi, all'interno dei quali, come insegna anche la giurisprudenza ordinaria, deve considerarsi lecito il ricorso a toni più

aspri rispetti a quelli tollerati nella media, che tuttavia devono sempre risultare civili, anche e soprattutto nel contesto delle dichiarazioni rese agli organi di stampa, in considerazione della risonanza esterna che da esse può derivare.

In base ai principi fin qui sommariamente enunciati deve ritenersi, pertanto, che, pronunciando le contestate affermazioni ¹, il sig. Gianluca Silingardi non abbia travalicato il perimetro al cui interno è esercitabile il diritto di critica, non essendo egli trasceso in attacchi personali gratuitamente finalizzati a screditare la figura morale e la funzione degli arbitri all'interno della compagine federale ²; egli non ha violato, quindi, a parere di questo Tribunale, i principi di lealtà, correttezza o di rettitudine morale e sportiva, essendosi egli legittimamente limitato a criticare, anche se duramente, le valutazioni operate dalla giuria di gara sotto un profilo squisitamente tecnico.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il Tribunale ritiene, in definitiva, che i fatti de *qui-bus* non integrino gli estremi del contestato illecito disciplinare ex artt. 1 e 6 del R.G.D., avendo l'incolpato agito nei limiti segnati dall'art. 21 della Costituzione e che lo stesso debba essere mandato, conseguentemente, esente dalla relativa responsabilità, unitamente alla A.S.D. Skating Club Albinea, in cui ricopre le funzioni di Presidente, per carenza del necessario presupposto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come in epigrafe composto, assolve l'incolpato perché il fatto non costituisce illecito disciplinare ed incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 luglio 2017.

F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO

F.to Avv. Valerio CIONI

F.to Avv. Filippo CECE

¹ «Secondo me la giuria ha preso una grossa cantonata ... se poi basta la targa di una società per premiarla sopra i meriti, beh, mi fermo qui» e «La giuria era composta di cinque elementi, un italiano, un tedesco, un francese, uno spagnolo e un olandese, con questi tre ultimi paesi che di fatto non conoscono il pattinaggio sincro».

² L'assenza d'una volontà gratuitamente intesa a denigrare la figura istituzionale e le persone fisiche degli arbitri può ragionevolmente evincersi, a parere di questo Tribunale, dal testo pubblicato e dalle giustificazioni rese dall'incolpato.